VERSIONE 2

Collocamento a riposo d'ufficio

1. E' collocato a riposo d'ufficio il dipendente per il quale si verifichi una delle seguenti condizioni:

a) abbia maturato un periodo di servizio corrispondente al requisito di anzianità contributiva previsto dalla legge per la pensione anticipata;

b) abbia compiuto i 65 anni di età e abbia maturato diritto a pensione;

c) abbia maturato il requisito anagrafico previsto dalla legge per la pensione di vecchiaia.

2. Il servizio è computato dalla data di costituzione del rapporto d'impiego disciplinato dalla presente normativa, con detrazione dei periodi che - ai sensi della normativa stessa - non siano da considerarsi utili ai fini dell'anzianità.

3. I provvedimenti concernenti il collocamento a riposo d'ufficio sono adottati dal Consiglio Superiore e hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo al raggiungimento delle condizioni per il collocamento a riposo d'ufficio.

4. In caso di urgenza i provvedimenti sono adottati dal Governatore con riserva di successiva ratifica da parte del Consiglio Superiore.

Norma transitoria

Il dipendente che ha maturato diritto a pensione entro il 31.12.2011 è collocato a riposo d'ufficio al compimento di 40 anni di servizio ovvero, indipendentemente dal servizio maturato, al compimento di 65 anni di età. Qualora, alla data prevista per il collocamento a riposo d'ufficio, il dipendente non abbia raggiunto la prima decorrenza utile a norma di legge per la liquidazione della pensione, il collocamento a riposo d'ufficio, salva contraria richiesta del dipendente, è differito a tale ultima decorrenza.